XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione

Presentata il 17 settembre 2020

Onorevoli Deputati! – La Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184 del 21 giugno 2001 concerne le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel comparto agricolo.

Le norme ivi contenute, per le considerazioni di seguito svolte, ad avviso del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) meritano di essere introdotte a pieno titolo nell'ordinamento italiano. L'Italia risulta peraltro tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di convenzioni dell'OIL, organismo di cui essa è membro dal 1919 al 1939 e dal 19 ottobre 1945 ad oggi.

Tra il 2003 e il 2019 detta Convenzione è stata ratificata da 18 Paesi, tra cui il Portogallo, la Svezia, la Slovacchia, il Belgio, la Finlandia e il Granducato del Lussemburgo.

La Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 e resa esecutiva dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, all'articolo 14 (Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione), al paragrafo 1, lettera a), dispone che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica quando ciò è previsto dal trattato stesso. La Convenzione OIL n. 184 espressamente prevede tale condizione nelle disposizioni finali (articoli 22 e seguenti). Ferma restando la competenza rimessa al Servizio giuridico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'avvio dell'iter di ratifica e per le pro-

prie valutazioni circa l'iter della legge di autorizzazione ex articolo 80 della Costituzione ovvero, fuori delle ipotesi da questo previste, ex articolo 87, che prevede la ratifica del Presidente della Repubblica cui si provvede sulla base del deposito dello strumento di ratifica controfirmato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il CNEL intende elevare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati dalla suddetta Convenzione, primo fra tutti quello della sicurezza del lavoro, anche nella considerazione del rilevante lasso di tempo (diciannove anni) decorso dalla sua legittima adozione secondo le norme costituzionali che presiedono alla stipulazione dei trattati e delle convenzioni internazionali e delle prassi che ne regolano gli iter di ratifica.

Nel merito, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compilati sulla base delle denunce formalmente pervenute, gli infortuni nel lavoro agricolo ammontano, nel 2018, a 33.677, di cui 144 con esito mortale. Ancorché detti dati, nel confronto con quelli relativi al 2014, registrino un andamento in diminuzione, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,4 per cento (ma dai primi dati del 2019 gli incidenti mortali risultano aumentare di oltre il 15 per cento), è evidente che il lavoro agricolo resta tra i più rischiosi.

L'iniziativa del CNEL si inserisce in un percorso già avviato, sul tema, con la presentazione dell'iniziativa legislativa *ex* articolo 99, terzo comma, della Costituzione, recante « Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura », tesa, fra l'altro all'estensione della revisione alle macchine agricole, presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (atto Camera n. 2145 e atto Senato n. 1528) e assegnata alle competenti Commissioni parlamentari.

Detta iniziativa risulta correlata agli articoli 9 e 10 della Convenzione OIL n. 184 del 2001, dedicati alla sicurezza nell'utilizzo dei macchinari e all'ergonomia.

Va altresì segnalato l'ordine del giorno n. 383, approvato dall'Assemblea del CNEL

il 22 aprile 2020, in cui si afferma, sulla base delle richieste delle organizzazioni del settore, la necessità di misure di emersione a favore degli stranieri soggiornanti in Italia ma privi di un titolo di soggiorno valido, per dotare il settore agricolo della manodopera necessaria per le campagne di raccolta, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, e per tutelare la salute e l'igiene pubblica. Quest'ultima iniziativa risulta collegata a quanto disposto negli articoli 17 e 19 della medesima Convenzione OIL n. 184, che prevedono tutele specifiche per i lavoratori temporanei e stagionali, ai quali vanno estese le misure di sicurezza e tutela della salute a parità di mansioni e con la garanzia di alloggi adeguati.

Con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione (articolo 5, paragrafo 1), che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.

La Convenzione elenca puntualmente i doveri del singolo datore di lavoro, cui è demandato di finalizzare la propria condotta ad evitare il verificarsi di infortuni (articoli 6 e 7).

A fronte di tale dovere del datore di lavoro, i lavoratori vedono riconosciuto il diritto ad essere informati rispetto alle misure di sicurezza adottate e ai rischi legati alle nuove tecnologie [articolo 8, paragrafo 1, lettere (a) e (b)].

Particolarmente significativa risulta la statuizione del diritto dei lavoratori agricoli di sottrarsi al pericolo derivante dalla propria attività lavorativa qualora abbiano un motivo ragionevole di considerare che sussista un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il superiore senza che da tale azione possano conseguire trattamenti svantaggiosi a loro carico.

L'età minima per essere impiegati in agricoltura è fissata nella Convenzione a diciotto anni (articolo 16) ma la legislazione nazionale o l'autorità competente po-

trà, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare il compimento del lavoro fin dall'età di sedici anni, a condi-

Atti Parlamentari

zione che venga data una formazione preliminare appropriata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano totalmente protette.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente proposta di legge di ratifica mira ad estendere la sfera delle situazioni giuridiche soggettive, dei diritti e dei correlati obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti di lavoro agricolo.

Dette situazioni giuridiche soggettive sono finalizzate al rafforzamento della garanzia di sicurezza e salute nel lavoro in agricoltura e da esse non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

I doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa in ottemperanza a disposizioni legittimamente assunte da un organismo internazionale, di cui l'Italia è membro, nell'ambito dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 10 e 11 e 35, terzo comma, della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione stessa.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

C184

SAFETY AND HEALTH IN AGRICULTURE CONVENTION, 2001 (No. 184)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 89th Session on 5 June 2001, and

Noting the principles embodied in the relevant international labour Conventions and Recommendations, in particular the Plantations Convention and Recommendation, 1958, the Employment Injury Benefits Convention and Recommendation, 1964, the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 1969, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, the Occupational Health Services Convention and Recommendation, 1985, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1985, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and

Stressing the need for a coherent approach to agriculture and taking into consideration the wider framework of the principles embodied in other ILO instruments applicable to the sector, in particular the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Minimum Age Convention, 1973, and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Noting the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy as well as the relevant codes of practice, in particular the code of practice on recording and notification of occupational accidents and diseases, 1996, and the code of practice on safety and health in forestry work, 1998, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following Convention, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001.

I. SCOPE

Article 1

For the purpose of this Convention the term agriculture covers agricultural and forestry activities carried out in agricultural undertakings including crop production, forestry activities, animal husbandry and insect raising, the primary processing of agricultural and animal products by or on behalf of the operator of the undertaking as well as the use and maintenance of machinery, equipment, appliances, tools, and agricultural installations, including any process, storage, operation or transportation in an agricultural undertaking, which are directly related to agricultural production.

Article 2

For the purpose of this Convention the term agriculture does not cover:

- (a) subsistence farming;
- (b) industrial processes that use agricultural products as raw material and the related services; and
- (c) the industrial exploitation of forests.

Article 3

- 1. The competent authority of a Member which ratifies the Convention, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned:
- (a) may exclude certain agricultural undertakings or limited categories of workers from the application of this Convention or certain provisions thereof, when special problems of a substantial nature arise; and
- (b) shall, in the case of such exclusions, make plans to cover progressively all undertakings and all categories of workers.
- 2. Each Member shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, any exclusions made in pursuance of paragraph 1(a) of this Article giving the reasons for such exclusion. In subsequent reports, it shall describe the measures taken with a view to extending progressively the provisions of the Convention to the workers concerned.

II. GENERAL PROVISIONS

Article 4

1. In the light of national conditions and practice and after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, Members

shall formulate, carry out and periodically review a coherent national policy on safety and health in agriculture. This policy shall have the aim of preventing accidents and injury to health arising out of, linked with, or occurring in the course of work, by eliminating, minimizing or controlling hazards in the agricultural working environment.

- 2. To this end, national laws and regulations shall:
- (a) designate the competent authority responsible for the implementation of the policy and for the enforcement of national laws and regulations on occupational safety and health in agriculture;
- (b) specify the rights and duties of employers and workers with respect to occupational safety and health in agriculture; and
- (c) establish mechanisms of inter-sectoral coordination among relevant authorities and bodies for the agricultural sector and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarity and national conditions and practices.
- 3. The designated competent authority shall provide for corrective measures and appropriate penalties in accordance with national laws and regulations, including, where appropriate, the suspension or restriction of those agricultural activities which pose an imminent risk to the safety and health of workers, until the conditions giving rise to the suspension or restriction have been corrected.

Article 5

- 1. Members shall ensure that an adequate and appropriate system of inspection for agricultural workplaces is in place and is provided with adequate means.
- 2. In accordance with national legislation, the competent authority may entrust certain inspection functions at the regional or local level, on an auxiliary basis, to appropriate government services, public institutions, or private institutions under government control, or may associate these services or institutions with the exercise of such functions.

III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES

GENERAL

Article 6

1. In so far as is compatible with national laws and regulations, the employer shall have a duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to the work.

2. National laws and regulations or the competent authority shall provide that whenever in an agricultural workplace two or more employers undertake activities, or whenever one or more employers and one or more self-employed persons undertake activities, they shall cooperate in applying the safety and health requirements. Where appropriate, the competent authority shall prescribe general procedures for this collaboration.

Article 7

In order to comply with the national policy referred to in Article 4 of the Convention, national laws and regulations or the competent authority shall provide, taking into account the size of the undertaking and the nature of its activity, that the employer shall:

- (a) carry out appropriate risk assessments in relation to the safety and health of workers and, on the basis of these results, adopt preventive and protective measures to ensure that under all conditions of their intended use, all agricultural activities, workplaces, machinery, equipment, chemicals, tools and processes under the control of the employer are safe and comply with prescribed safety and health standards;
- (b) ensure that adequate and appropriate training and comprehensible instructions on safety and health and any necessary guidance or supervision are provided to workers in agriculture, including information on the hazards and risks associated with their work and the action to be taken for their protection, taking into account their level of education and differences in language; and
- (c) take immediate steps to stop any operation where there is an imminent and serious danger to safety and health and to evacuate workers as appropriate.

- 1. Workers in agriculture shall have the right:
- (a) to be informed and consulted on safety and health matters including risks from new technologies;
- (b) to participate in the application and review of safety and health measures and, in accordance with national law and practice, to select safety and health representatives and representatives in safety and health committees; and
- (c) to remove themselves from danger resulting from their work activity when they have reasonable justification to believe there is an imminent and serious risk to their safety and health and so inform their supervisor immediately. They shall not be placed at any disadvantage as a result of these actions.

- 2. Workers in agriculture and their representatives shall have the duty to comply with the prescribed safety and health measures and to cooperate with employers in order for the latter to comply with their own duties and responsibilities.
- 3. The procedures for the exercise of the rights and duties referred to in paragraphs 1 and 2 shall be established by national laws and regulations, the competent authority, collective agreements or other appropriate means.
- 4. Where the provisions of this Convention are implemented as provided for by paragraph 3, there shall be prior consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.

MACHINERY SAFETY AND ERGONOMICS

Article 9

- 1. National laws and regulations or the competent authority shall prescribe that machinery, equipment, including personal protective equipment, appliances and hand tools used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards and be appropriately installed, maintained and safeguarded.
- 2. The competent authority shall take measures to ensure that manufacturers, importers and suppliers comply with the standards referred to in paragraph 1 and provide adequate and appropriate information, including hazard warning signs, in the official language or languages of the user country, to the users and, on request, to the competent authority.
- 3. Employers shall ensure that workers receive and understand the safety and health information supplied by manufacturers, importers and suppliers.

Article 10

National laws and regulations shall prescribe that agricultural machinery and equipment shall:

- (a) only be used for work for which they are designed, unless a use outside of the initial design purpose has been assessed as safe in accordance with national law and practice and, in particular, shall not be used for human transportation, unless designed or adapted so as to carry persons; and
- (b) be operated by trained and competent persons, in accordance with national law and practice.

11 -

HANDLING AND TRANSPORT OF MATERIALS

Article 11

- 1. The competent authority, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, shall establish safety and health requirements for the handling and transport of materials, particularly on manual handling. Such requirements shall be based on risk assessment, technical standards and medical opinion, taking account of all the relevant conditions under which the work is performed in accordance with national law and practice.
- 2. Workers shall not be required or permitted to engage in the manual handling or transport of a load which by reason of its weight or nature is likely to jeopardize their safety or health.

SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS

Article 12

The competent authority shall take measures, in accordance with national law and practice, to ensure that:

- (a) there is an appropriate national system or any other system approved by the competent authority establishing specific criteria for the importation, classification, packaging and labelling of chemicals used in agriculture and for their banning or restriction;
- (b) those who produce, import, provide, sell, transfer, store or dispose of chemicals used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards, and provide adequate and appropriate information to the users in the appropriate official language or languages of the country and, on request, to the competent authority; and
- (c) there is a suitable system for the safe collection, recycling and disposal of chemical waste, obsolete chemicals and empty containers of chemicals so as to avoid their use for other purposes and to eliminate or minimize the risks to safety and health and to the environment.

- 1. National laws and regulations or the competent authority shall ensure that there are preventive and protective measures for the use of chemicals and handling of chemical waste at the level of the undertaking.
- 2. These measures shall cover, inter alia:
- (a) the preparation, handling, application, storage and transportation of chemicals;
- (b) agricultural activities leading to the dispersion of chemicals;

- (c) the maintenance, repair and cleaning of equipment and containers for chemicals; and
- (d) the disposal of empty containers and the treatment and disposal of chemical waste and obsolete chemicals.

Article 14

National laws and regulations shall ensure that risks such as those of infection, allergy or poisoning are prevented or kept to a minimum when biological agents are handled, and activities involving animals, livestock and stabling areas, comply with national or other recognized health and safety standards.

AGRICULTURAL INSTALLATIONS

Article 15

The construction, maintenance and repairing of agricultural installations shall be in conformity with national laws, regulations and safety and health requirements.

IV. OTHER PROVISIONS

YOUNG WORKERS AND HAZARDOUS WORK

- 1. The minimum age for assignment to work in agriculture which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to harm the safety and health of young persons shall not be less than 18 years.
- 2. The types of employment or work to which paragraph 1 applies shall be determined by national laws and regulations or by the competent authority, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.
- 3. Notwithstanding paragraph 1, national laws or regulations or the competent authority may, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned, authorize the performance of work referred to in that paragraph as from 16 years of age on condition that appropriate prior training is given and the safety and health of the young workers are fully protected.

TEMPORARY AND SEASONAL WORKERS

Article 17

Measures shall be taken to ensure that temporary and seasonal workers receive the same safety and health protection as that accorded to comparable permanent workers in agriculture.

WOMEN WORKERS

Article 18

Measures shall be taken to ensure that the special needs of women agricultural workers are taken into account in relation to pregnancy, breastfeeding and reproductive health.

WELFARE AND ACCOMMODATION FACILITIES

Article 19

National laws and regulations or the competent authority shall prescribe, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned:

- (a) the provision of adequate welfare facilities at no cost to the worker; and
- (b) the minimum accommodation standards for workers who are required by the nature of the work to live temporarily or permanently in the undertaking.

WORKING TIME ARRANGEMENTS

Article 20

Hours of work, night work and rest periods for workers in agriculture shall be in accordance with national laws and regulations or collective agreements.

COVERAGE AGAINST OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES

- 1. In accordance with national law and practice, workers in agriculture shall be covered by an insurance or social security scheme against fatal and non-fatal occupational injuries and diseases, as well as against invalidity and other work-related health risks, providing coverage at least equivalent to that enjoyed by workers in other sectors.
- 2. Such schemes may either be part of a national scheme or take any other appropriate form consistent with national law and practice.

Article 22

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 23

- 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
- 2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
- 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 24

- 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
- 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 25

- 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.
- 2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 26

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications

and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 27

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 28

- 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -
- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 24 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
- (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
- 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 29

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione 184

CONVENZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE NELL'AGRICOLTURA, 2001 ¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 5 giugno 2001 per la sua ottantanovesima sessione,

Prendendo nota dei principi contenuti nelle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle piantagioni del 1958, la Convenzione e la Raccomandazione sui benefici in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale del 1964, la Convenzione e la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, la Convenzione e la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari al lavoro del 1985, e la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici del 1990;

Sottolineando la necessità di un approccio coerente all'agricoltura e tenendo conto del quadro più ampio dei principi iscritti in altri strumenti dell'ILO applicabili a questo settore, in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949, la Convenzione sull'età minima del 1973, e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999;

Prendendo nota della la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale nonché i codici di condotta pertinenti, in particolare il codice di condotta sulla registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del 1996, e il codice di condotta sulla salute e la sicurezza nei lavori forestali del 1998;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute a alla sicurezza nell'agricoltura, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale.

adotta, oggi ventuno giugno duemilauno, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura del 2001.

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine « agricoltura » comprende le attività agricole e forestali svolte nelle imprese agricole, ivi compresa la produzione vegetale, le attività forestali, l'allevamento degli animali e degli insetti, la trasformazione primaria dei prodotti agricoli ed animali da parte o per conto dell'incaricato delle attività, nonché l'utilizzo e la manutenzione di macchinari, attrezzature, apparecchi, utensili e installazioni agricole, ivi compreso ogni procedimento, stoccaggio, operazione o trasporto effettuato in una azienda agricola in diretto collegamento con la produzione agricola.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine «agricoltura» non comprende:

1 Traduzione in italiano a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino. Fanno fede le versioni in francese e in inglese.

- a) l'agricoltura di sussistenza;
- b) i procedimenti industriali che utilizzano prodotti agricoli in quanto materie prime e i servizi ad essi collegati;
- c) lo sfruttamento industriale delle foreste.

Articolo 3

- 1. Previa consultazione delle organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'autorità competente di un Membro che ratifica la presente Convenzione:
- a) può escludere dall'applicazione di questa Convenzione o di alcune delle sue disposizioni alcune aziende agricole o categorie di lavoratori qualora si pongano problemi d'importanza particolare;
- b) nel caso di tale esclusione, dovrà elaborare dei piani che includano progressivamente tutte le aziende agricole e tutte le categorie di lavoratori.
- 2. Ogni Membro dovrà menzionare, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni esclusione in virtù del paragrafo 1 a) del presente articolo, esponendo le ragioni di questa esclusione. Nei rapporti successivi, il Membro dovrà descrivere le misure adottate al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione ai lavoratori interessati.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

- 1. Sulla base delle condizioni e delle prassi nazionali e dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, i Membri dovranno definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza in agricoltura. Questa politica avrà lo scopo di prevenire gli infortuni e i danni alla salute derivanti da, connessi con o che si verificano nel corso del lavoro, attraverso l'eliminazione, la riduzione al minimo o il controllo dei rischi nell'ambiente di lavoro agricolo.
 - 2. A tale fine la legislazione nazionale dovrà:
- a) designare l'autorità competente incaricata di attuare questa politica e di vigilare all'applicazione della legislazione nazionale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- b) definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- c) istituire meccanismi di coordinamento intersettoriale tra le autorità e gli organi competenti per il settore agricolo e definire le rispettive funzioni e responsabilità, tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e delle prassi nazionali.
- 3. L'autorità competente designata dovrà prevedere misure correttive e sanzioni appropriate in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, includendo, se del caso, la sospensione o la limitazione della attività agricole che presentino un rischio imminente per la salute e sicurezza dei lavoratori, finché le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione o limitazione non siano state corrette.

Articolo 5

- 1. I Membri dovranno garantire l'esistenza di un sistema di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli che sia adeguato e appropriato e che tale sistema sia dotato di mezzi adeguati.
- 2. Conformemente alla legislazione nazionale, l'autorità competente potrà, a titolo ausiliare, affidare alcune funzioni ispettive ad amministrazioni o ad istituzioni pubbliche appropriate, o ad istituzioni private sotto controllo governativo, che operano a livello regionale o locale, o associare queste amministrazioni o istituzioni all'esercizio di queste funzioni.

III. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

GENERALITÀ

Articolo 6

- 1. Nella misura in cui ciò sia compatibile con la legislazione nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori per ogni aspetto legato al lavoro.
- 2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere che ogniqualvolta su un luogo di lavoro agricolo due o più datori di lavoro esercitino l'attività o qualora uno o più datori di lavoro e uno o più lavoratori autonomi esercitino l'attività, essi dovranno cooperare per applicare le regole di salute e sicurezza. Se del caso, l'autorità competente dovrà stabilire procedure generali per questa collaborazione.

Articolo 7

Al fine di attenersi alla politica nazionale menzionata all'articolo 4 della Convenzione, la legislazione nazionale o l'autorità competente, tenuto conto della dimensione dell'azienda e della natura della sua attività, dovrà disporre che il datore di lavoro debba:

- a) effettuare valutazioni appropriate dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare misure di prevenzione e di protezione per assicurare che, in ogni condizione prevista di utilizzo, tutte le attività agricole, luoghi di lavoro, macchinari, attrezzature, prodotti chimici, utensili e procedimenti che saranno collocati sotto il suo controllo siano sicuri e rispettino le norme previste per la salute e la sicurezza;
- b) garantire che i lavoratori dell'agricoltura ricevano una formazione adeguata e appropriata nonché istruzioni comprensibili in materia di salute e di sicurezza, e gli orientamenti o la supervisione necessari al compimento del loro lavoro, ivi comprese le informazioni sui pericoli e i rischi inerenti al lavoro e le misure da adottare per la propria protezione, tenendo conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche;
- c) adottare misure immediate per fare cessare ogni operazione che presenti un pericolo imminente e grave per la salute e alla sicurezza, ed evacuare i lavoratori in modo appropriato.

Articolo 8

- 1. I lavoratori dell'agricoltura dovranno avere il diritto di:
- a) essere informati e consultati sulle questioni di salute e sicurezza, compreso sui rischi legati alle nuove tecnologie;

- partecipare all'applicazione e al riesame delle misure volte a garantire la salute e sicurezza, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di scegliere i rappresentanti che abbiano competenza in materia di salute e sicurezza e i rappresentanti dei comitati per la salute e la sicurezza;
- c) sottrarsi al pericolo derivante dalla propria attività lavorativa qualora abbiano un ragionevole motivo di considerare che sussista un rischio imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il loro supervisore. I lavoratori non dovranno subire trattamenti svantaggiosi in ragione di queste azioni.
- 2. I lavoratori dell'agricoltura e i loro rappresentanti avranno l'obbligo di attenersi alle misure di salute e sicurezza prescritte e di collaborare con i datori di lavoro affinché questi ultimi siano in grado di assumersi i propri obblighi e le proprie responsabilità.
- 3. Le procedure per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente, dai contratti collettivi o da altri mezzi appropriati.
- 4. Quando le disposizioni della presente Convenzione sono applicate in virtù del paragrafo 3, previa consultazione dovrà effettuarsi con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI MACCHINARI ED ERGONOMIA

Articolo 9

- 1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà disporre che i macchinari, le attrezzature, compresi i dispositivi di protezione individuale, gli apparecchi e gli utensili manuali utilizzati in agricoltura, siano conformi alle norme nazionali o ad altre norme riconosciute di salute e sicurezza, e siano adeguatamente installati, mantenuti e dotati di protezione.
- 2. L'autorità competente dovrà adottare misure per garantire che i costruttori, gli importatori e i fornitori rispettino le norme di cui al paragrafo 1 e forniscano agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente informazioni sufficienti e appropriate, ivi compresi i simboli che segnalano pericolo, nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese in cui si utilizzano.
- 3. I datori di lavoro dovranno assicurarsi che i lavoratori abbiano ricevuto e compreso le informazioni relative alla salute e sicurezza fornite dai costruttori, dagli importatori e dai fornitori.

Articolo 10

La legislazione nazionale dovrà disporre che i macchinari e le attrezzature agricole verranno utilizzate:

- a) unicamente per gli scopi per i quali essi sono stati progettati, a meno che il loro utilizzo per scopi diversi da quelli inizialmente previsti sia stato accertato come sicuro in conformità con la legislazione e la prassi nazionale e, in particolare, essi non devono essere utilizzati per il trasporto di persone a meno che non siano stati progettati o adattati a tale scopo;
- b) da persone formate e qualificate, conformemente alla legislazione e la prassi nazionale.

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI OGGETTI

Articolo 11

- 1. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, dovrà stabilire i requisiti di salute e sicurezza per la movimentazione e il trasporto di oggetti, in particolare la loro movimentazione manuale. Questi requisiti dovranno essere basati su una valutazione dei rischi, sulle norme tecniche e sui pareri medici, tenendo conto di tutte le condizioni particolari nelle quali il lavoro viene eseguito, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale.
- 2. I lavoratori non saranno tenuti o autorizzati a movimentare o a trasportare manualmente un carico che, per il suo peso o la sua natura, rischi di mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza.

CORRETTA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Articolo 12

L'autorità competente dovrà adottare misure, in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, per garantire che:

- a) esista un sistema nazionale appropriato o qualsiasi altro sistema approvato dall'autorità competente che stabilisce criteri specifici per l'importazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, per il loro divieto o restrizione;
- coloro che producono, importano, forniscono, vendono, trasportano, immagazzinano o smaltiscono prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e sicurezza e forniscano informazioni sufficienti e appropriate agli utenti e, su richiesta, all'autorità competente nella lingua o nelle lingue ufficiali appropriate del paese;
- c) esista un sistema adeguato per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento sicuro dei rifiuti chimici, dei prodotti chimici obsoleti e dei contenitori vuoti di prodotti chimici, impedendone l'utilizzo per altri scopi ed eliminando o riducendo al minimo i rischi per la salute e sicurezza nonché per l'ambiente.

Articolo 13

- 1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà garantire che esistano misure di prevenzione e di protezione relative all'utilizzo di sostanze chimiche e alla manipolazione dei rifiuti chimici a livello aziendale.
 - 2. Tali misure dovranno riguardare, tra l'altro:
- a) la preparazione, la manipolazione, l'applicazione, lo stoccaggio e il trasporto di prodotti chimici;
- b) le attività agricole che richiedono la dispersione di sostanze chimiche;
- c) la manutenzione, la riparazione e la pulizia dell'attrezzatura e dei contenitori utilizzati per le sostanze chimiche:
- d) lo smaltimento e dei contenitori vuoti nonché il trattamento e smaltimento dei rifiuti chimici e delle sostanze chimiche obsolete.

Articolo 14

La legislazione nazionale dovrà garantire che i rischi quali infezioni, allergie o avvelenamenti vengano eliminati o ridotti al minimo durante la manipolazione di agenti biologici e che le attività legate agli animali, al bestiame e ai luoghi di allevamento rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e di sicurezza.

IMPIANTI AGRICOLI

Articolo 15

La costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli dovranno essere conformi alla legislazione nazionale e ai requisiti di salute e sicurezza.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

GIOVANI LAVORATORI E LAVORI PERICOLOSI

Articolo 16

- 1. L'età minima per svolgere il lavoro in agricoltura che, per sua natura o per le condizioni nelle quali viene svolto, rischia di nuocere alla salute e sicurezza dei giovani lavoratori non deve essere inferiore ai diciotto anni.
- 2. I tipi di impiego o di lavoro a cui si applica il paragrafo 1 verranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
- 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare l'esecuzione del lavoro menzionato al paragrafo 1 fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga fornita un'appropriata formazione preliminare e che la salute e la sicurezza dei giovani lavoratori siano pienamente tutelate.

LAVORATORI TEMPORANEI E STAGIONALI

Articolo 17

Si dovranno adottare misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano, in materia di salute e sicurezza, la stessa protezione di quella riconosciuta ai lavoratori agricoli permanenti che si trovano in una situazione comparabile.

LAVORATRICI

Articolo 18

Si dovranno adottare misure per garantire che vengano presi in considerazione i bisogni particolari delle lavoratrici agricole riguardanti la gravidanza, l'allattamento e la salute riproduttiva.

SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI

Articolo 19

La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:

a) la messa a disposizione di servizi sociali appropriati senza spese per il lavoratore;

b) norme minime in materia di alloggio per i lavoratori che, per la natura del loro lavoro, devono vivere temporaneamente o in permanenza nell'azienda.

ORARI DI LAVORO

Articolo 20

La durata del lavoro, il lavoro notturno e i periodi di riposo dei lavoratori agricoli devono essere conformi alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.

COPERTURA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 21

- 1. Conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, i lavoratori agricoli dovranno essere coperti da un sistema di assicurazione o di sicurezza sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mortali o non, nonché contro l'invalidità e altri rischi per la salute di origine professionale che offra una copertura almeno equivalente a quella di cui beneficiano i lavoratori di altri settori.
- 2. Questi sistemi possono essere integrati ad un sistema nazionale od essere stabiliti in ogni altra forma appropriata e coerente con la legislazione e la prassi nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 23

- 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
- 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
- 3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 24

- 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
- 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 25

- 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
- 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 26

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 27

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 28

- 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 24 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
- 2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 29

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

